

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 10 gennaio 2019 n. 2.19

#### Quale applicazione del Codice di procedura penale (CPP) federale in Ticino ?

Signori deputati,

a otto anni dall'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), con l'atto parlamentare di cui a margine chiedete informazioni circa le conseguenze della sua applicazione nel nostro Cantone.

A tale proposito rileviamo innanzitutto che tali argomenti sono stati sollevati da precedenti atti parlamentari ai quali qui si rinvia, atti a cui lo scrivente Consiglio ha dato seguito tramite la risposta 18 ottobre 2011 all'interrogazione 9 agosto 2011 n. 205.11 "Codice di procedura penale: esplosione dei costi per le difese d'ufficio?"; la risposta 14 febbraio 2017 all'interrogazione 7 novembre 2016 n. 178.16 "Gratuito patrocinio e tasse di giustizia: recupero spese possibile?" e il Messaggio n. 7399 del 23 agosto 2017 sulle mozioni 20 giugno 2011 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari per il Gruppo dei Verdi (ripresa da Tamara Merlo) "Liberare la polizia dai compiti che non le competono"; 23 settembre 2013 presentata da Gabriele Pinoja per il Gruppo UDC "Corpo di polizia commisurato alle necessità di sicurezza"; 13 ottobre 2014 presentata da Giorgio Galusero e cofirmatari "Effettivi della Polizia cantonale e nuovo Codice di procedura penale: prima verificare poi potenziare".

Dopo questa breve premessa, rispondiamo come segue ai quesiti posti nel presente atto parlamentare.

- 1. Il Consiglio di Stato ritiene che l'applicazione del CPP in Ticino possa aver generato maggiore lavoro per la Polizia e possa aver causato maggiori costi di assistenza giudiziaria rispetto a quanto avviene negli altri Cantoni?**

Con l'entrata in vigore il 1. gennaio 2011 del CPP che ha unificato la procedura penale a livello federale, la Polizia è stata formalmente istituita quale "autorità di perseguimento penale" (art. 12 lett. a e 15 CPP), con compiti regolati in modo nuovo, dettagliato e obbligatorio dal codice, subordinata nelle sue attività alle norme della procedura federale unificata nonché alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico (art. 15 cpv. 2 CPP). Sono state introdotte diverse novità formali e procedurali che hanno contribuito a un aggravio di obblighi e pertanto a un maggiore lavoro per la polizia. Rispetto al passato, la nuova procedura penale federale ha notevolmente esteso gli atti che comportano la partecipazione obbligatoria dei difensori, sin dall'inizio dell'istruttoria (cosiddetto "avvocato della prima ora"), anche davanti alle autorità di polizia; vi è inoltre la necessità di interpellare tutte le parti per fissare un interrogatorio (art. 147 e 159 CPP), gli atti della polizia sono impugnabili mediante reclamo, ecc. (cfr. Messaggio n. 6823 del 25 giugno 2013 Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore del

Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale federali e proposte di adeguamenti legislativi, pag. 10). L'importante aumento degli oneri amministrativi per la polizia ha reso necessario un adeguamento dell'organico della stessa. Un importante rafforzamento del Corpo di polizia era già contenuto nelle Linee Direttive 2012-2015, nella scheda n. 34 del capitolo 2.3 "Sicurezza e coesione in evoluzione". La misura dell'aumento degli effettivi è inoltre parte del progetto "VISIONE 2019" (cfr. predetto Messaggio n. 7399 del 23 agosto 2017, pag. 4).

Per quanto concerne specificatamente la questione dei costi di assistenza giudiziaria, rileviamo quanto segue. Vi è stato un aumento delle difese d'ufficio e del relativo costo rispetto a quanto succedeva fino a fine 2010. L'evoluzione dei costi concernenti l'assistenza giudiziaria nel periodo 2011-2018 mostra, segnatamente nel settore del diritto penale, una forte crescita, ad eccezione del 2015, degli importi sostenuti dallo Stato e una leggera flessione nel 2018.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Diritto penale</b>	2'006'039	2'074'353	3'039'832	3'341'394	2'936'133	4'111'622	4'319'077	3'991'107

Gli importi indicati sono estratti dai Consuntivi e includono anche i costi concernenti l'assistenza giudiziaria relativi alla Magistratura dei minorenni, la quale applica la Legge federale di diritto processuale federale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin). Il dato relativo al 2018 verrà pubblicato nel Consuntivo 2018.

Osserviamo inoltre che l'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio nei procedimenti di diritto penale sono disciplinati in modo esaustivo dal diritto federale (art. 130 e seguenti CPP), aspetto che limita il margine di apprezzamento dei Cantoni in questo particolare ambito. Le autorità penali si attengono scrupolosamente al testo di legge e alla prassi imposta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, secondo cui è richiesta la presenza di un difensore, ex art. 130 lett. a CPP quando è postulata la carcerazione preventiva di un imputato, e dal Tribunale penale (ex art. 130 lett. b/e CPP). L'aumento dei costi è pertanto dovuto alle nuove regole del CPP. Come abbiamo già avuto modo di indicare nella risposta all'interrogazione 7 novembre 2016 n. 178.16, l'avvento del Codice di procedura penale unificato ha introdotto più garanzie per l'imputato, che hanno avuto un importante impatto anche sui costi dell'assistenza giudiziaria penale (cfr. risposta alla domanda n. 5 dell'interrogazione citata). Non disponiamo oggi di dati relativi alla situazione negli altri Cantoni. Tuttavia la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni sta predisponendo le basi di discussione per un gruppo di lavoro che valuterà la tematica, analizzando nello specifico le procedure in uso negli altri Cantoni svizzeri, con l'obiettivo di individuare possibili misure e correttivi.

**2. Intende far eseguire uno studio comparativo sull'applicazione del CPP federale in Ticino rispetto a quanto avvenuto negli altri Cantoni, che possa evidenziare gli eventuali aspetti critici della situazione in Ticino e gli eventuali correttivi da proporre?**

Il CPP viene applicato dalle autorità penali. La Polizia, nello svolgimento della funzione di autorità di perseguimento penale, è come detto subordinata alle istruzioni del Ministero pubblico e, di conseguenza, alle esigenze poste e alla prassi sviluppata da quest'ultimo e soprattutto dalle autorità giudiziarie competenti in materia penale. Il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio, in ossequio al principio della separazione dei poteri, non hanno una qualsivoglia competenza nell'emanare eventuali direttive d'applicazione. Non è quindi data alcuna facoltà di ingerenza in quest'ambito. Elaborare quindi uno studio comparativo sull'applicazione del CPP federale in Ticino rispetto a quanto avvenuto negli altri Cantoni al fine di evidenziare aspetti critici e correttivi è un esercizio che non produrrebbe i risultati sperati dagli interroganti visto la suindicata competenza di applicazione dello stesso.

La proposta di confrontare la situazione in Ticino con quella di altri Cantoni figurava già, specificatamente per la polizia, nella mozione 13 ottobre 2014 presentata dal deputato Giorgio Galusero e cofirmatari dal titolo "Effettivi della Polizia cantonale e nuovo Codice di procedura penale: prima verificare poi potenziare". Rinviamo pertanto a quanto esposto dallo scrivente Consiglio nel già menzionato Messaggio n. 7399 del 23 agosto 2017.

In sostanza il Governo, in adempimento dell'incarico assegnatogli dal Gran Consiglio in occasione dell'approvazione dei messaggi concernenti le norme cantonali di adeguamento di nuovi codici procedurali federali, ha presentato il Messaggio n. 6823 del 25 giugno 2013 "Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale federali e proposte di adeguamenti legislativi". In questo frangente sono state approntate verifiche allo scopo di individuare possibili provvedimenti che potessero eliminare o almeno mitigare eventuali difficoltà derivanti dal nuovo quadro giuridico (cfr. Messaggio n. 7399 pag. 7 e 8). Le proposte del Consiglio di Stato sono state accolte dal Gran Consiglio il 23 settembre 2014. Lo scrivente Consiglio è consapevole del fatto che le autorità penali di altri Cantoni possono avere prassi diverse. La presenza di prassi cantonali diverse fra loro nell'applicazione del diritto federale è accettata dal nostro ordinamento giuridico ed è un'espressione importante del sistema federalistico del nostro Paese; essa rispecchia il cosiddetto "Vollzugsföderalismus" di cui all'art. 46 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Claudio Zali

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Ministero pubblico del Cantone Ticino (andrea.pagani@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)